

Roma, 28 marzo 2018

Prot. n. 1806/2018/F/mgt
Circolare n. 2/2018

Ai Presidenti
degli Ordini Provinciali dei Veterinari

L O R O S E D I

Ai Componenti il Comitato Centrale
FNOVI
e il Collegio dei Revisori dei Conti

L O R O S E D I

E p.c.

Agli Uffici ENPAV

S E D E

Via e-mail - PEC

Oggetto: Cancellazione dall'Albo per morosità - Mancato pagamento dei contributi previdenziali - Comunicazione

Gentile Presidente,

una recente nota diramata dall'Ente di previdenza ed assistenza dei medici veterinari ha condiviso con i vertici ordinistici le posizioni di inadempimento contributivo che affliggono un numero elevato di professionisti.

La scrivente Federazione è al corrente che l'istanza avanzata dall'ENPAV di procedere alla cancellazione per morosità, oltre alle comprensibili difficoltà di natura personale, ha provocato una qualche incertezza in merito alla sua legittimità, e ciò anche alla luce della recente riforma delle professioni sanitarie.

La scrivente Federazione in particolare ritiene utile chiarire che la cancellazione dall'albo per morosità è riconducibile non solo al mancato pagamento della tassa d'iscrizione all'Albo ma anche ai contributi previdenziali dovuti all'ENPAV.

Anche a seguito della novellazione che si deve alla legge 3 dell'11 gennaio 2018 (vedi <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/1/31/18G00019/sg>) - che all'art. 4 ha declinato i capi che vanno a sostituire i capi I, II e III del D. Lgs. C.P.S. n. 233/46 - ai Consigli Direttivi competenti di pronunciarsi (art. 6 – Cancellazione dall'Albo professionale – lettera c.) sulla cancellazione per “*morosità nel pagamento dei contributi previsti dal presente decreto*”.

L'uso del plurale si deve alla circostanza che i contributi di cui si occupa il ‘decreto’ erano e continuano ad essere:

- la tassa annuale dovuta agli Ordini che ora, in ragione della riforma, può essere diversificata tenendo conto delle condizioni economiche e lavorative degli iscritti (art. 3 – Compiti del Consiglio direttivo e della commissione di albo – lettera g.);

- il contributo annuo che ciascun Ordine deve versare alla Federazione in rapporto al numero dei propri iscritti (art. 8 – Organi delle Federazioni nazionali – comma 13);

- i contributi che gli iscritti all'Albo sono tenuti a pagare all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza istituito per ciascuna professione (vedi art. 21 del D. Lgs. C.P.S. n. 233/46): questa previsione ha infatti resistito alla riforma di cui alla legge n. 3/2018 che salva dall'abrogazione questo articolo quando recita: “*A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti e degli statuti di cui rispettivamente ai commi 5 e 6, sono abrogati gli articoli 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233*”.

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine, al pari di quanto avviene per l'adozione della delibera di iscrizione all'Albo (l'iscrizione all'Albo professionale è definita, dalla dottrina prevalente, quale provvedimento amministrativo con funzione di accertamento costitutivo), non ha alcun margine discrezionale per pronunciarsi sulla cancellazione per morosità, ma deve limitarsi ad accertare il venir meno della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e collegati all'iscrizione all'Albo.

Ciò detto, si rinvia a quanto comunicato con la Circolare n. 10/2012 (vedi: <http://www.fnovi.it/content/mancato-pagamento-contributi-enpav-linee-guida-operative>) che dedicava un allegato (all. A) alle “*linee guida operative*” e si integrava dei facsimili dei singoli atti amministrativi da porre in essere, così di rendere omogeneo sul territorio lo svolgimento delle operazioni affidate ai Consigli Direttivi degli Ordini provinciali interessati.

I suddetti facsimili necessitano solo di essere redatti con i corretti riferimenti temporali nonché, in occasione dell'audizione dell'iscritto dinanzi al Consiglio Direttivo dell'Ordine, con le nuove modalità di regolarizzazione come descritte dall'Ente di previdenza nella nota indirizzata agli Ordini.

In particolare, in occasione della comparizione dell'iscritto, il verbale da redigersi potrà integrarsi con:

- l'impegno del sanitario a pagare, entro 30 giorni dalla data della comparizione, il debito accertato in un'unica soluzione. Dell'eseguito pagamento l'iscritto dovrà darne tempestiva comunicazione/prova sia all'ENPAV che all'Ordine di iscrizione;

- l'impegno del sanitario ad inviare, entro 7 giorni dalla data della comparizione, sia all'ENPAV che all'Ordine, la domanda di dilazione del debito;

- la consegna al Consiglio Direttivo della domanda di dilazione di pagamento dell'intero debito. Successivamente l'ENPAV comunicherà al medico veterinario il numero delle rate stabilito in funzione del reddito da questi dichiarato. Nel caso di mancato pagamento l'Ente informerà l'Ordine.

Nel caso il sanitario abbia già una dilazione in corso, il verbale della comparizione da redigersi potrà integrarsi con:

- l'impegno del sanitario, entro 7 giorni dalla data della comparizione, di chiedere all'ENPAV le modalità per estinguere il debito che ancora residua della dilazione in corso e, dopo il pagamento di quest'ultimo, a presentare una nuova domanda per la dilazione dell'ulteriore debito accertato.

Si precisa, inoltre, che l'ENPAV, nella nota di richiesta di cancellazione per morosità ha già dato evidenza dell'esatto ammontare del credito vantato, nonché dei principali atti compiuti per l'espletamento della procedura di recupero del credito. In merito agli interessi di mora e/o penali per il ritardato pagamento, si comunica che le maggiorazioni dovute saranno determinate dall'Ente in base alla data di versamento che, si ricorda, dovrà avvenire esclusivamente mediante i bollettini M.Av. pubblicati nell'area riservata di ENPAV online.

Si coglie l'occasione per ricordare che la convocazione dell'iscritto è un adempimento legato alla corretta formazione di un procedimento amministrativo e non deve essere confusa con la convocazione descritta dall'art. 39, del Regolamento (D.P.R. 221/1950) che attiene, invece, alle verifiche di natura disciplinare. Il sanitario cancellato dall'Albo potrà essere a sua richiesta re-iscritto quando siano cessate le cause che ne hanno determinato la cancellazione per morosità.

Ringraziando per l'attenzione e rammentando che gli Uffici FNOVI sono a disposizione per quanto altro possa occorrere, informo altresì che in occasione del prossimo Consiglio Nazionale (Stresa (VB) dal 13 al 15 aprile p.v.) sarà organizzato per venerdì pomeriggio – nell'ambito dell'offerta formativa aperta anche agli amministrativi – un incontro con i responsabili degli Uffici ENPAV.

È gradita l'occasione per porgere un cordiale saluto.

Il Presidente
(Dott. Gaetano Penocchio)

